

Proc. n. 1109/2014 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO

Sezione Civile - Lavoro

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lagonegro, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Valeria Palmisano, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1109 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2014

tra

CIPOLLA CARMELA, nata il 15.08.1955, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletti Germano, giusta procura a margine del ricorso;

ricorrente

e

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Camardese

resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente – dopo aver premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricola presso l'azienda agricola "Mennella Assunta" dal 2006 al 2011 per 51 giornate per ciascun anno e di aver appreso dell'avvenuto disconoscimento da parte dell'Inps del rapporto di lavoro – ha chiesto fosse dichiarato il suo diritto all'iscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per gli anni dal 2006 al 2011 per 51 giornate e per l'effetto l'accertamento negativo del pagamento indebito eseguito da Inps a titolo di disoccupazione agricola relativa al succitato periodo.

Parte resistente si è costituita eccependo l'intervenuta decadenza e l'infondatezza delle domande formulate. Segnatamente l'istituto ha rappresentato che l'indebito è sorto a causa del disconoscimento del rapporto di lavoro notificato alla ricorrente mediante pubblicazione del primo elenco di variazione del 2013

In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza resa all'esito della camera di consiglio.

2. L'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps è fondata.

Com'è noto, l'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1979 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, prima abrogato dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, la cui efficacia è stata tuttavia ripristinata dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011), così recita: «*Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza*».



L'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, ai commi 6 e 7 prevede:

«6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso".

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9 quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Nel caso di specie parte resistente ha dedotto di aver provveduto alla cancellazione del rapporto di lavoro mediante il primo elenco di variazione nominativo degli operai agricoli 2013 relativo al Comune di residenza della ricorrente pubblicato con modalità telematica sul sito Internet dell'Istituto.

Sebbene parte resistete si sia limitata ad allegare tale circostanza v'è da rilevare che parte ricorrente non ha mai contestato tale assunto sicché la sussistenza della pubblicazione dell'elenco di variazione deve intendersi fatto non contestato ai fini del decidere. Tuttavia ciò che è oggetto di contestazione è la sua efficacia ai fini della notifica del disconoscimento e, quindi, del decorso dei termini decadenziali. Secondo la tesi della ricorrente, infatti, l'art. 38 comma 7 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in L. n. 111/2011, laddove prescrive che alla data di entrata in vigore del decreto la notifica è validamente eseguita con la pubblicazione degli elenchi sarebbe riferibile solo ai rapporti sorti dopo il 31.12.2010 e, pertanto, l'Istituto avrebbe dovuto notificare il disconoscimento mediante una comunicazione indirizzata direttamente alla ricorrente.

A parere di chi scrive, tuttavia, tale interpretazione non è corretta.

Infatti l'art. 12 bis del R.D. 24.9.1940 n. 1949, come inserito dall'art. 38 del d.l. 6.7.2011 n. 98 convertito con L. 15.7.2011 n. 111, dispone che *"Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso".*

L'art. 38 comma 7 del d.l. 6.7.2011 n. 98 convertito con L. 15.7.2011 n. 111 prevede invece che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9 quinquies del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione".*



Dalla lettura della prima disposizione si evince che, quanto al riconoscimento per la prima volta del rapporto ai fini previdenziali, occorre avere riguardo ai rapporti instaurati dal 31.12.2010 sicché per questi la notifica avviene per la prima volta con la pubblicazione sul sito dell'istituto solo se sorti dopo tale data.

La seconda disposizione citata stabilisce invece che, laddove il disconoscimento avvenga dopo tale data, la notifica ai lavoratori interessati debba essere eseguita in maniera telematica anche se le giornate oggetto di disconoscimento risalgano ad un periodo anteriore.

Ne consegue, pertanto, che pur essendo il rapporto riconducibile ad un periodo anteriore l'entrata in vigore della novità legislativa, il disconoscimento successivo va notificato mediante l'elenco di variazione pubblicato sul sito istituzionale dell'Inps.

Peraltro ai fini della decorrenza rileva la conoscenza legale, data dalla mera pubblicazione, e non già quella effettiva degli elenchi stessi da parte dei lavoratori interessati.

Ebbene nel caso in esame la cancellazione è avvenuta con il primo elenco trimestrale di variazione del 2013 sicché la pubblicazione è avvenuta alla fine del mese di marzo per 15 giorni. Non risulta che la ricorrente abbia impugnato il provvedimento di cancellazione entro i 30 giorni successivi da cui decorrono poi gli ulteriori 120 giorni prescritti dall'art. 22 cit., sicché è evidente che la ricorrente sia incorsa nella decadenza stabilita dalla norma da ultimo menzionata considerato che il ricorso è stato depositato solo il 2.07.2014.

È il caso di aggiungere che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, «*in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno*» (v. Cass. 9622/15).

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

3. E' infondata anche la domanda di accertamento negativo dell'indebito.

Infatti quanto alla fondatezza nel merito parte ricorrente non ha dimostrato di avere diritto alla prestazione posto che la domanda principale di reinscrizione è inammissibile.

Né a diverso esito può addivenirsi valorizzando l'assenza di dolo da parte dell'assicurato. A fondamento del proprio diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato dall'Inps l'istante ha dedotto l'applicazione dell'art. 52 della L. 88 del 1989 in forza del quale, salvo il caso di dolo, non si fa luogo alla ripetizione di quanto ricevuto a titolo di rate di pensione dall'assicurato.

Tuttavia, come noto, la disciplina dell'indebito nel campo delle pensioni INPS di matrice assicurativa e per la pensione sociale è attualmente disciplinata dal combinato disposto degli artt. 52 l. n. 88 del 1989 e 13 l. 412/91 che di fatto derogano alla disciplina codicistica.

In ordine all'ambito applicativo della succitata disciplina la Suprema Corte (Cass. 19908/04) ha così concluso: «... questa Corte ... sul rilievo della sua natura di norma di eccezione, ha reiteratamente ribadito la non estensibilità analogica dell'articolo 52 della legge 8 marzo 1989, n. 88, oltre lo stretto ambito della materia pensionistica (v. Cass. 13.10.1995, n. 10696; con riferimento al caso di indebita corresponsione di somme a titolo di integrazione salariale, v. Cass. 22.6.1999, n. 6338 con riferimento a quello di indebita corresponsione dell'indennità di disoccupazione, v. Cass. 7.3.2003, n. 3488). La struttura testuale del cit. art. 1 comma 260 della legge 662/96 giustifica analoga conclusione, quindi la natura previdenziale o no dell'erogazione in argomento non rileva ai fini della soluzione del problema».



Con specifico riferimento alle prestazioni a carattere assistenziale è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, con Sentenza 05 marzo 2018, n. 5059, ha chiarito che *“la Corte Costituzionale (sentenza n. 264/2004) ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione e non sussistendo un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina (in senso analogo v. anche C. Cost. n. 448/2000 sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996 e dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento)”*.

Prosegue ancora la Suprema Corte affermando che *“in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetéibilità dei ratei indebitamente erogati e che, d'altra parte, lo stesso accertamento in epoca successiva della insussistenza della predetta condizione sin dall'origine non poteva non avere effetti retroattivi. In pratica, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dal ricorrente, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, cioè del mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario”*.

In altri termini, chiarito che non opera, nel caso in esame lo speciale regime di *favor* stabilito dal legislatore in riferimento all'indebito pensionistico ma che, al contrario, la disciplina applicabile è quella ordinaria del pagamento dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è evidente che l'elemento soggettivo della mancanza di dolo non assurge a *discrimen* tra prestazione ripetibile e irripetibile ma rileva, solo, in ordine all'eventuale *dies a quo* di decorso degli interessi.

Il ricorso, pertanto, è infondato. Resta assorbita ogni altra questione.

4. Deve farsi luogo alla compensazione delle spese di lite considerato che, al momento della proposizione della domanda, la giurisprudenza era divisa in ordine alla effettiva latitudine cronologica della novità legislativa in tema di notifica del disconoscimento dei rapporti di lavoro in agricoltura.

P Q M

Il Tribunale di Lagonegro, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 2.07.2014 nell'interesse di **CIPOLLA CARMELA**, (proc. n. 1109/2014), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

dichiara inammissibile la domanda di reiscrizione;

rigetta la domanda di accertamento negativo dell'indebito in relazione al trattamento di disoccupazione;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Lagonegro, il 16 ottobre 2019.

Il giudice
Dott.ssa Valeria Palmisano

